



COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
N° <u>22</u> DEL REG.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012
DATA <u>13/06/2012</u>	

L'anno Duemiladodici il giorno tredecim del mese di giugno alle ore 19,00 e segg. nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il C.C., alla prima Convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Pres	Ass.	CONSIGLIERI			Pres	Ass.
1)	Spata	Giovanni	X		9)	Cascone	Eugenio	X	
2)	Tasca	Rosa	X		10)	Scribano	Giovanna	X	
3)	Cavallo	Giuseppe	X		11)	Scollo	Paolo	X	
4)	Giannone	Gianluca	X		12)	Cilia	Salvatrice	X	
5)	Saraceno Meli	Paolo	X		13)	Ferma	Fabio	X	
6)	Cassisi	Salvatore	X		14)	Scribano	Giovanni	X	
7)	Paglia	Francesco	X		15)	Cutrarò	Anna Rita	X	
8)	Sciaccia	Samuele		X	TOTALE			14	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmelo Cunsolo Il Presidente Prof. Giovanni Spata constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la entro riportata proposta di delibera;

Sentita il Presidente il quale relaziona sulle aliquote che saranno applicate e che si evincono dalla proposta di delibera in esame;

Il cons. Saraceno chiede alcune precisazioni sulle aliquote IMU e fa osservare che la predisposizione del bilancio è l'espressione del programma politico dell'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda le aliquote IMU ritiene che quelle applicate ai terreni agricoli sono elevati e che sarebbe opportuno applicare il minimo dell'aliquota base dello 0,76%.

Il rag. Scalogna, presente in aula, elenca le previsioni delle entrate di bilancio con l'applicazione delle aliquote IMU che sono necessarie per raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Il Presidente chiarisce che, per non aggravare sui cittadini altre tasse, è stato deciso di evitare la compartecipazione per coprire le spese di trasporto alunni pendolari che viene concesso in meno dalla Regione Siciliana.

Il cons. Saraceno invita il Consiglio a limitare, ove possibile, l'aumento di tasse per evitare alle famiglie ulteriori salassi finanziari. Fa osservare che il mancato introito può essere recuperato diminuendo i costi della politica.

Esauriti gli interventi, si passa alla votazione della proposta in esame.

Con n. 8 voti favorevoli en. 4 astenuti (Saraceno - Cilia - Ferma - Scribano Giovanni) espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera.

**OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012**

Proponente: L'Assessore
f.to dott. Giovanni Picarella

Redigente : il Funzionario
f.to rag. Mario Scalogna

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i**

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 9 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) dell'allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano a:

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
 - 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata "IMU"**;
 - 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
 - 4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,60%
<i>aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato</i>	
• ALIQUOTA TERRENI	0,96%
<i>aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato</i>	
• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI	0,96%
<i>aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato</i>	
• ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI	0,96%
<i>aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato</i>	
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,20%
 - 5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
 - 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
 - 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
 - 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
 - 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
-

Proposta di Deliberazione - Reg. n° 80 del 08/06/2012

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole:

li, 08/06/2012

Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Mario Scalogna

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole :

li, 08/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. Mario Scalogna

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Lg.vo 18/08/2000, n.267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

~~intervento n. ____ bilancio ____ prenotazione impegno n. ____ del ____ importo ____
intervento n. ____ bilancio ____ prenotazione impegno n. ____ del ____ importo ____
intervento n. ____ bilancio ____ prenotazione impegno n. ____ del ____ importo ____
intervento n. ____ bilancio ____ prenotazione impegno n. ____ del ____ importo ____~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

lì, _____

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to prof. Giovanni Spata

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carmelo Cunsolo

E' copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

lì, _____

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12 comma I della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____
